

Codice A1618A

D.D. 21 luglio 2026, n. 539

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo per opere di sistemazione agraria con trasformazione del suolo di terreni boscati per nuovo impianto di vigneti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 55/A1618A/2023 del 03/02/2023 - Comune di Novello (CN), Località Fornaci (foglio.



ATTO DD 539/A1618A/2026

DEL 21/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo per opere di sistemazione agraria con trasformazione del suolo di terreni boscati per nuovo impianto di vigneti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 55/A1618A/2023 del 03/02/2023 – Comune di Novello (CN), Località Fornaci (foglio. n. 15, mappali n. 33, 62, 109).

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 55/A1618A/2023, il Dirigente del Settore Tecnico Piemonte Sud autorizzava gli aventi titolo all'intervento di trasformazione d'uso del suolo per opere di sistemazione agraria con trasformazione del suolo di terreni boscati per nuovo impianto di vigneti, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Novello (Località Fornaci) foglio n. 15 – mappali n. 33, 62, 109, individuando il termine per l'ultimazione dell'intervento in 36 mesi dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo";

- la Determinazione sopra citata era relativa ad una superficie totale stimata in 13.225 mq, tutti boscati, con un totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 1.232 mc;

- il SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" ha emesso il Provvedimento unico n. 47/2023 del 05/05/2023;

- in data 27/04/2026 (ns. prot. n. 00065108 del 28/04/2026) e in data 04/05/2026 (ns. prot. n. 00067977 del 04/05/2026) è pervenuta dal SUAP territorialmente competente istanza di proroga del termine di ultimazione dell'intervento;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore

scrivente ai sensi delle L.R. n. 45/1989 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. DATO ATTO CHE:

- la comunicazione è pervenuta al Settore scrivente in data anteriore ai termini fissati per l'ultimazione dell'intervento dalla sopra citata Determinazione;
- in esito all'istruttoria non sono stati riscontrati elementi di incompletezza della comunicazione e delle dichiarazioni;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00069405 del 06/05/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 13/07/2025 (ns. prot. n. 00104487), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

6. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

7. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- - la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- - la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- - l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- - la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- - il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- - la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme

per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- - la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- - la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- - la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. 45/1989, la ditta *omissis*, ad usufruire di una proroga al termine di ultimazione dei lavori, individuata con la Determinazione Dirigenziale n. 55/A1618A/2023 del 03/02/2023, nel periodo di tempo di **48 mesi**, ovvero sino al 03/02/2030.

C. DI PRECISARE CHE la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 13/07/2025 (ns. prot. n. 00104487), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale di cui si richiama in particolare il punto 2 di seguito riportato:

2° prima dell'inizio dei lavori sul lotto C e dell'ultimazione sul lotto B (su cui è presente un tubo di drenaggio il cui scarico non è stato completato), dovrà essere prodotto alle Autorità competenti, il nulla osta della proprietà dello scarico finale;

C.2. rimangono fisse ed invariate le condizioni prescrizioni e impegni in capo all'interessato di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale, ad eccezione degli effetti prodotti per legge dalla presentazione comunicazione di cui trattasi;

C.3. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.4. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

C.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa

riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI DARE ATTO CHE che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

E. DI DARE ATTO CHE che ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione ed in particolare il richiedente, nella Relazione Forestale del 29/10/2022 redatta dal professionista incaricato, dichiara che la superficie boscata interessata dalla trasformazione (pari a 13.225 mq) è costituita da boscaglia pioniera d'invasione e da robinieto e pertanto, ai sensi dell'art. 84 comma 3 della L.R. 25 del 19/10/2021, le categorie forestali coinvolte rientrano in quelle escluse dall'obbligo della compensazione;

F. DI PRECISARE che il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo) per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

H. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

I. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo